

D.L. “Cura Italia”: Disciplina e misure in tutela dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese per far fronte all'emergenza COVID-19.

Il 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 18 con il quale il governo crea un primo importante argine alle pesanti conseguenze economiche derivanti dal blocco forzato delle attività commerciali e professionali sul territorio nazionale.

Il campo d'azione del decreto che si analizzerà in questa sede è ricondotto a quattro ambiti la cui conoscenza si ritiene essenziale tanto dal punto di vista informativo quanto sotto il profilo tecnico-giuridico:

- i) potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della protezione civile e degli ulteriori soggetti pubblici impegnati nella gestione dell'emergenza epidemiologica;
- ii) conservazione dello stato occupazionale e sostegno ai lavoratori;
- iii) agevolazioni e sovvenzioni economiche per realtà imprenditoriali e associative;
- iv) sospensione degli obblighi di versamento relativi a tributi, obblighi contributivi e altri adempimenti fiscali.

I) Sistema sanitario nazionale, protezione civile e altri soggetti pubblici funzionali nella gestione dell'emergenza epidemiologica

Il decreto, dunque, si occupa, in primo luogo (Titolo I: artt. 1-18), di rafforzare le risorse a disposizione del servizio sanitario nazionale e della protezione civile, disponendo una vasta gamma di misure funzionali a far fronte all'emergenza mediante un finanziamento che, nel suo complesso, ammonta a circa 3 miliardi di euro.

Tra tali misure, in particolare, è d'uopo rilevare:

- l'accrescimento (1.65 miliardi) del Fondo emergenze nazionali;
- lo stanziamento delle coperture economiche per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale;
- l'aumento delle risorse (150 milioni) per gli straordinari del personale sanitario per tutto il 2020;
- l'erogazione da parte di Invitalia di finanziamenti (50 milioni) agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, cui si accompagna una speciale disciplina in deroga alle vigenti norme per la produzione di mascherine chirurgiche.
- l'incremento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive, cui si somma l'obbligo per le strutture private di mettere a disposizione il proprio personale sanitario in servizio, i locali e le apparecchiature in essi presenti;
- il potenziamento dei servizi sanitari militari con facoltà di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno;
- la facoltà per l'Inail di assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri;
- l'aumento (4 milioni) dello stanziamento dell'Istituto superiore di sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica con possibilità di assumere 50 unità di personale nel triennio 2020-2022;

- l'eliminazione dell'esame di Stato in medicina: la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in via eccezionale e previa acquisizione del giudizio di idoneità, abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo,;
- la possibilità di trattenere in servizio il personale del sistema sanitario nazionale in possesso dei requisiti per la pensione;
- la speciale deroga che consente l'esercizio temporaneo in Italia a chi ha conseguito titolo per esercitare una professione sanitaria all'estero.

Sul fronte della protezione civile e dell'agevolazione in favore dei soggetti pubblici coinvolti nella gestione dell'attuale emergenza sanitaria devono registrarsi, invece, le seguenti misure, applicabili fino al 31 luglio 2020:

- facoltà di requisire presidi sanitari/medico-chirurgici, nonché qualsiasi altro bene mobile necessario a fronteggiare l'emergenza sanitaria, e ciò anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie e ospedaliere, nonché per aumentare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da COVID -19;
- attribuzione ai prefetti del potere di requisire alberghi (o immobili di altra natura ma con analoghe caratteristiche) al fine di ospitare le persone in sorveglianza sanitaria;
- semplificazione delle procedure di acquisto e pagamento di materiali e strumentazioni sanitarie mediante l'anticipazione del prezzo nei contratti pubblici;
- stanziamento di specifici fondi per il pagamento degli straordinari legati all'emergenza per Forze di polizia, Forze armate, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, personale della carriera prefettizia, nonché dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno e delle polizie locali. Medesimi fondi saranno utilizzati per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle suddette Forze, e per assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale;
- stanziamento di fondi per pulizia e sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici;
- istituzione di un fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni;
- Previsione di un *iter* semplificato per l'acquisizione di forniture e servizi funzionali a contrastare la diffusione dell'infezione, da parte delle aziende, delle agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finanziate da atti di liberalità di persone fisiche o giuridiche private;
- nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19.

II) Conservazione *status* occupazionale e tutela dei lavoratori

Come sopra anticipato, il decreto prevede poi numerose misure, funzionali al sostegno economico di famiglie, lavoratori e imprese.

Nei piani nel governo, ciò dovrebbe avvenire mediante un programma di promozione dell'economia reale diretto a creare un "effetto leva" in grado di mobilitare circa 350 miliardi di euro, in virtù del quale è stato stanziato un apposito *budget* di circa 10 miliardi, utile a far fronte

alla complessa situazione in cui versano i lavoratori dipendenti, i collaboratori, i liberi professionisti e le imprese, con particolare riferimento alla loro esigenza di liquidità e alle garanzie per la sostenibilità delle varie voci di spesa.

Seguendo l'impostazione adottata nella parte iniziale del presente elaborato, anche al fine di rendere quanto più fruibile il (corposo) contenuto del decreto in oggetto, si procede mettendo in evidenza le misure più rilevanti nell'ambito in esame.

Il decreto, di fatto, introduce tre nuovi principi:

1. il lavoro agile (c.d. *smart working*) diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle P.A., che sono tenute a un utilizzo massivo di ferie, permessi e congedi nel caso in cui tale modalità di svolgimento della prestazione risulti impossibile;
2. ai lavoratori del settore privato affetti da patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuto il diritto al prioritario accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative attraverso tali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
3. i datori di lavoro sono tenuti a permettere lo *smart working* ai dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un disabile ospitato in un centro riabilitativo che, a causa dell'attuale emergenza sia stato chiuso; se il familiare disabile è un minore, la richiesta del lavoratore non può essere respinta salvo che per ragioni di incompatibilità rispetto alle specifiche attività dell'impresa in cui è occupato.

Andando ad analizzare più nello specifico la disciplina contenuta nel decreto, si registrano in particolare le seguenti misure in tema di:

- **Integrazione salariale:** la cassa integrazione in deroga (CIGD) è estesa a tutto il territorio nazionale e a tutti i dipendenti, di ogni settore produttivo ed è concessa altresì alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria (sebbene in sostituzione al trattamento già in corso).
L'accesso all'erogazione (prevista per una durata massima di 9 settimane) è condizionato alla dimostrazione, da parte dei datori di lavoro, anche titolari di aziende che con meno di 5 dipendenti, della sospensione o riduzione dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica e mediante utilizzo della nuova apposita causale "COVID-19".
Medesima causale può essere utilizzata ai fini della percezione dell'assegno ordinario da parte di lavoratori dipendenti di datori iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
- **Congedi e permessi:** a sostegno dei genitori lavoratori (anche autonomi, purché iscritti all'INPS) con figli di età non superiore ai 12 anni ovvero con disabilità in situazione di gravità accertata, in considerazione della sospensione del servizio scolastico, è prevista la facoltà di fruire del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi con riconoscimento del 50% del relativo trattamento retributivo.

In alternativa alla suddetta indennità, i genitori lavoratori possono optare per un *bonus* di 600 euro (erogato mediante il c.d. “libretto famiglia”) funzionale all’acquisto di servizi di *baby-sitting* per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari) e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il limite di 600 euro è aumentato a 1.000 euro.

E’ prevista, inoltre, l’estensione di durata per i permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori dodici giornate complessive, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

- Malattia e quarantena: Nel settore privato, il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19 è equiparato alla malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporta.
- Indennità per la tutela del reddito di lavoro: ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla c.d. Gestione separata INPS (attivi alla medesima data) non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, previa domanda all’INPS, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito e non è, pertanto, soggetta ad imposizione fiscale.

Medesima indennità - mediante consimili modalità di attribuzione ed erogazione - è prevista altresì a favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori del settore agricolo; posta l’incumulabilità tra le diverse prestazioni.

La descritta misura non risulta, invece, trovare applicazione nei confronti dei soggetti titolari di pensione e o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tuttavia l’art. 44 del decreto prevede l’istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro il riconoscimento, per tutto il 2020, di un’indennità nel limite di spesa 300 milioni di euro. Le modalità ed entità dell’erogazione sono, però, rimesse ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Medesima indennità (600 euro, per tutto il mese di marzo, esenti da imposizione fiscale) è prevista, inoltre, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nonché in favore dei soggetti che abbiano rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il predetto contributo economico mensile (esteso ad un periodo massimo di tre mesi) è riconosciuto, infine, altresì a favore dei magistrati onorari in servizio. L’indennità, tuttavia, non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto.

- Proroga e sospensione termini: Il termine per la domanda di disoccupazione agricola di competenza 2019, è prorogato al 1° giugno 2020. Mentre quelli per presentare l'istanza di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da 68 a 128 giorni.
E' altresì sospeso di diritto fino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.
Risultano, infine, sospesi per il medesimo periodo (23 febbraio 2020 - 31 maggio 2020) anche i termini relativi ai versamenti dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza, e relativi ai contributi previdenziali/assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
- Reddito di cittadinanza e misure di condizionalità: Ferma restando la fruizione dei benefici economici sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del decreto tutti gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza nonché le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto. per i beneficiari di integrazioni salariali di cui al d.lgs. n. 148/2015, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui al d.lgs. n. 150/2015.
- Disposizioni e prestazioni INAIL: E' sospeso fino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL.
Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus contratte in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena ovvero di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
- Blocco dei licenziamenti: Per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto è inibito l'avvio delle procedure di licenziamenti collettivi e sono sospese tutte le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Resta ferma la possibilità di procedere per motivi disciplinari.
- Prestazioni individuali domiciliari: è prevista una disciplina specifica (art. 48) per l'erogazione di prestazioni domiciliari per far fronte alla sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali.
- Premio ai lavoratori dipendenti: Per i lavoratori subordinati in possesso di un reddito complessivo annuo non superiore ai 40.000, è riconosciuto, per il mese di marzo, un premio di 100 euro (non tassabile) da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti con prestazione sul luogo di lavoro anziché attraverso lo *smart working*.
- Fondo solidarietà mutui "prima casa" (c.d. Fondo Gasparri): Per un periodo di 9 mesi dall'emanazione del d.l., l'ammissione ai benefici del Fondo (in deroga alla disciplina dello stesso) viene esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino

(i.e., senza obbligo di presentare l'ISEE) di aver subito, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la data predetta) una diminuzione del fatturato, maggiore del 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività derivante dall'attuazione delle norme emergenziali.

III) Sostegno per imprese, aziende ed altre realtà

Conclusa la sintetica disamina relativa alle disposizioni volte alla tutela del mondo del lavoro e delle libere professioni, possiamo ora ad analizzare il pacchetto di misure dirette alle agevolazioni economiche per le imprese, premettendo che per il mese di aprile sono previsti ulteriori interventi *ad hoc* da parte del ministero dello Sviluppo economico e degli altri dicasteri.

Su tale versante deve, anzitutto, registrarsi (art. 56, co. 2, lett. c)) la sospensione dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale sino al 30 settembre 2020.

Ma gli effetti di gran lunga più rilevanti del decreto si dispiegano indubbiamente sul fronte della liquidità per le imprese attraverso la previsione di una dote di 1 miliardo di euro per rafforzare il Fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese.

Per 9 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, lo Stato si fa garante per prestiti fino a 5 milioni di euro, in via preordinata e funzionale a promuovere gli investimenti e le ristrutturazioni di situazioni debitorie in essere delle PMI.

Le novità più nel dettaglio, riguardano:

- la gratuità della garanzia del fondo, con sospensione dell'obbligo di versamento delle commissioni previste per l'accesso al fondo stesso;
- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni utili alla rinegoziazione dei prestiti esistenti e nell'ottica di venire incontro a prevedibili esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
- l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza COVID-19;
- la previsione, per le operazioni di valore fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l'accesso al fondo "agevolate", al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che presentino tensioni col sistema finanziario a causa della crisi connessa all'emergenza epidemiologica;
- l'eliminazione della relativa commissione per tutte le operazioni non perfezionate;
- la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia per operazioni di importo e durata rilevanti in ambito turistico alberghiero e immobiliare;
- la possibilità di accrescere lo spessore della *tranche junior* garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese, filiere e settori particolarmente danneggiati dall'epidemia;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- la sospensione dei termini operativi del fondo;
- l'estensione del limite per la concessione della garanzia di finanziamento da 2,5 milioni a 5 milioni;

- l'estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo PMI;
- l'agevolazione per l'erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
- l'estensione di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni che implicano l'impiego delle risorse del Fondo.

A tali misure ne vanno poi aggiunte altre, estese anche alle realtà imprenditoriali di maggiori dimensioni.

In questa sede è possibile registrare:

- Misure per il credito all'esportazione mediante rilascio della garanzia dello Stato (art. 52);
- Misure di sostegno finanziario alle imprese attraverso un incentivo alla cessione dei crediti deteriorati mediante conversione delle attività fiscali differite in credito d'imposta (art. 55);
- Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese anche per mezzo della già menzionata sospensione dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale (art. 56)

E' infine previsto un ulteriore meccanismo di garanzia pubblica.

Con una dote di 500 milioni di euro, Cassa depositi e prestiti S.p.A. viene autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

Trattasi di un meccanismo di controgaranzia (che può arrivare fino all'80% dell'esposizione assunta) rilasciata dallo Stato in favore di Cassa depositi e prestiti funzionale a supportare gli istituti di credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma a quelle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza COVID-19. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di favorire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi, liberando in questo modo circa 10 miliardi derivanti da ulteriori investimenti.

Accanto a tale disciplina pubblicistica, meritano una menzione anche le disposizioni a supporto delle Regioni, le quali, mediante il rilascio garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato in favore di fornitori esteri, sono agevolate nell'acquisto di beni necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria. (art. 59) e quelle relative alla costituzione presso il ministero degli Affari esteri di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al "Made in Italy" realizzato tramite l'ICE. (art. 72)

Il Decreto prevede inoltre tutta una serie di ulteriori misure di carattere economico specificamente dirette a sostegno di settori particolarmente incisi dalla drastica riduzione dei consumi di questo periodo e dal *lockdown* disposto dal DPCM 8 marzo 2020.

Il d.l. n. 18/2020 offre così specifiche disposizioni, riguardanti in particolare:

- Spettacolo e cultura: è previsto il rimborso dei contratti di soggiorno e la risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura. Il provvedimento, invero, non contempla un rimborso in denaro, ma un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da fruire entro un anno dall'emissione. La persona interessata ha 30 giorni di tempo dall'entrata in vigore del D.L. per presentare istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, dovrà procedere all'emissione del voucher.

E' disposta la costituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo. Si dispone, inoltre, la destinazione a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore dei compensi incassati nell'anno 2019 per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi.
- Settore agricolo e della pesca: è istituito un fondo per: i) copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e ristrutturazione dei debiti; ii) copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese; iii) arresto temporaneo dell'attività di pesca.
- Settore aereo: Sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività.

In considerazione della situazione determinata sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

Parallelamente, viene incrementata la dotazione (200 milioni) del fondo di solidarietà per il settore aereo e autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale per le ipotesi in cui l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, fino ad esaurimento delle risorse stanziare.
- Trasporti: Si dispone la disapplicazione della tassa di ancoraggio, la sospensione del pagamento dei canoni connessi ai traffici marittimi, e il differimento dei pagamenti dei diritti doganali. E', inoltre, autorizzata (fino al 31 ottobre 2020) la circolazione dei veicoli da sottoporre ad attività di revisione o visita e prova.

Viene riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi), che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.
- Società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici: Sono previste norme volte ad assicurare un sicuro svolgimento delle assemblee di tali soggetti giuridici.

E' previsto, inoltre, il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022 (art. 106).

IV) Sospensione degli obblighi relativi a tributi, contributi e altri adempimenti fiscali

Tutte le misure più sopra analizzate si intrecciano con quelle specificamente individuate in ambito previdenziale-assistenziale e fiscale-contributivo, nell'ottica di ridurre la pressione derivante dagli obblighi di versamento e dagli altri adempimenti, e ciò non solo relativamente all'ambito imprenditoriale, ma anche con riferimento alle famiglie, alle associazioni e alla comunità civile nel suo complesso.

Il D.L. dispone innanzitutto la proroga fino a al 20 marzo di tutti versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020.

E' prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte, all'IVA e ai premi per l'assicurazione obbligatoria nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro che potranno, dunque, effettuare tale adempimento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi. Viene inoltre disapplicata la ritenuta d'acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a 400mila sulle fatture di marzo e aprile.

Analoga disciplina si applica nei confronti di una vasta gamma di soggetti fisici e giuridici operanti in determinati settori imprenditoriali e associativi, quali quelli dello sport, della cultura, della ristorazione, della tutela ambientale, dell'assistenza, dei trasporti e del volontariato (art. 61).

In tutela dell'attività botteghe e negozi il decreto prevede, poi, un credito d'imposta del 60% riferito al canone di locazione di tutto il mese di marzo 2020.

Al fine di incentivare le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica è, poi, prevista una detrazione dall'imposta lorda ai fini IRPEF/IRES pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, nonché la loro deducibilità ai fini IRAP nell'esercizio in cui sono effettuate.

Il decreto dispone, inoltre la sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate, nonché la sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter.

Sono sospesi altresì l'invio di nuove cartelle e l'emanazione di atti esecutivi.

Specifiche misure di natura tributaria sono, infine, disposte in favore del settore "giochi" e di quello sportivo prevedendosi, per il primo, la proroga al 29 maggio 2020 dei termini per il versamento del prelievo erariale unico su *slot-machine*, *videopoker* e altre consimili apparecchiature; per il secondo è invece prevista la sospensione fino al 31 maggio 2020 degli obblighi di versamento dei canoni di locazione e concessori concernenti l'affidamento di impianti sportivi pubblici.